



COMUNE DI ROBECCO D'OGLIO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO
PER L'USO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Principi generali e finalità

Art. 2 Uso dell'impianto

**Art. 3 Istanza di accesso all'uso dell'impianto
Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza**

Art. 4 Utenti e autorizzazioni

Art. 5 Obblighi degli utenti

Art. 6 Obblighi degli spettatori

Art. 7 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione

Art. 8 Tariffe

Art. 9 Pubblicità commerciale

Art. 10 Responsabilità

Art. 11 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

Art. 12 Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

Art. 13 Sanzioni

Art. 14 Norme di rinvio

Art. 1 Principi generali e finalità

1. Il Comune di Robecco d'Oglio con il presente Regolamento disciplina l'uso del campo sportivo sito in via delle Gerole, che consta di:

- n. 1 campo da calcio regolamentare
- n. 1 campetto di calcio non regolamentare con illuminazione
- le zone limitrofe alle aree di rispetto poste attorno al campo di calcio
- n. 1 struttura adibita a spogliatoi e relativi arredi
- n. 2 campi da tennis
- n. 1 pista di atletica
- n. 1 campo polivalente (volley – basket)

Art. 2 Uso dell'impianto

1. L'impianto sportivo è prioritariamente riservato allo svolgimento dei campionati federali nazionali e/o internazionali, regionali e/o provinciali di qualsiasi categoria, di allenamenti, di manifestazioni e tornei da parte di società ed associazioni affiliate alle Federazioni sportive ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che partecipano ai predetti campionati.

2. In nessun caso l'impianto sportivo può essere concesso in uso per lo svolgimento di feste private.

Art. 3 Istanza di accesso all'uso dell'impianto Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza

1. Le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali e i privati cittadini che intendono utilizzare l'impianto per attività continuative devono presentare apposita richiesta scritta annuale al Comune di Robecco d'Oglio entro il 20 Luglio di ciascun anno.

Nella richiesta devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali.

L'Assessorato allo Sport, esaminate le richieste, convocherà le società richiedenti per la stesura del calendario degli orari e dei turni.

L'ordine di presentazione delle richieste pervenute entro la data di cui sopra, non potrà costituire in alcun caso titolo preferenziale per l'utilizzo delle strutture.

2. Coloro che intendono utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita richiesta al Comune almeno 30 giorni (trenta) prima dello svolgimento della manifestazione.

Nell'istanza devono essere indicati i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore d'utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.

3. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza, per le attività sportive di cui al comma 1 compete all'Assessorato allo Sport che provvede entro il 5 Settembre, dandone comunicazione ai richiedenti.

4. La concessione di utilizzo per le manifestazioni di cui al comma 2 viene rilasciata dal responsabile del competente settore o servizio, sentito l'Assessore allo Sport.

Art. 4 Utenti e autorizzazioni

1. L'impianto sportivo in tutto o in parte può essere utilizzato da: Enti pubblici, associazioni, società sportive, club, scuole o semplici gruppi di cittadini purchè individuino un responsabile firmatario. L'autorizzazione all'utilizzo parziale o totale dell'impianto verrà concessa dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Obblighi degli utenti

1. Le Società e le Associazioni sportive, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali e i privati cittadini che utilizzano il campo sportivo comunale e le sue attrezzature sono tenuti:

- a) a non danneggiare gli immobili e l'impianto;
- b) a risarcire eventuali danni arrecati;
- c) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- d) a tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;
- e) a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;
- f) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
- g) ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;
- h) a sollevare il Comune da ogni responsabilità in ordine ai soli incidenti derivanti dall'attività sportiva diretta;
- i) a restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

2. Nel caso i precedenti obblighi non venissero rispettati l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione data.

3. E' espressamente vietato fumare nei locali dati in uso.

4. All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.

5. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

6. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 6 Obblighi degli spettatori

1. E' consentito l'accesso all'impianto per assistere alle attività sportive e manifestazioni in esso svolte.
2. Gli spettatori sono tenuti a mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto.
3. E' vietato accedere con animali anche al guinzaglio.

Art. 7 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al concessionario.

Art. 8 Tariffe

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo, da parte di Società Sportive, Club, Enti, Privati è soggetto al pagamento di una tariffa che viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Gli introiti tariffari vengono incamerati dall'Amministrazione Comunale prima dell'utilizzo dell'impianto.

Art. 9 Pubblicità commerciale

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno dell'impianto sportivo. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva. L'installazione di strutture permanenti dovrà sempre essere autorizzata espressamente dall'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo, a scopi pubblicitari, deve rispettare le normative vigenti.

Art. 10 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, o procurati dall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde degli eventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati negli spogliatoi e nelle docce.

Art. 11 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri funzionari.

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

2. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art. 12 Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare una sanzione.

2. Le modalità, il tipo e la misura della sanzione saranno determinati dalla Giunta Comunale tenendo conto della gravità, della continuità e delle recidività.

Art. 13 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.

Il Comune di Robecco d'Oglio determina la sanzione pecuniaria da applicare, secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima.

Il Comune di Robecco d'Oglio provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

2. Tipi di sanzione

A) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 150 €

- mancato pagamento della tariffa nella misura ed entro i termini fissati
- mancato adempimento dell'obbligo di tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico
- mancato adempimento dell'obbligo di acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli
- mancato adempimento, da parte degli spettatori, di mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto
- mancato adempimento del divieto di accedere con animali anche al guinzaglio
- violazione del divieto di fumare nei locali dati in uso
- violazione dell'obbligo di restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, e dell'obbligo per gli utenti di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose

B) Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 € a 500€

- mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze
- mancato adempimento dell'obbligo di munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari
- mancato adempimento da parte degli utenti, per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, di provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- mancato adempimento dell'obbligo da parte degli utenti di segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività
- danneggiamento degli immobili e dell'impianto, purchè i danni derivino da condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave del responsabile

3. La violazione del divieto di fumare in tutto l'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad 50 € aumentate a 100 € nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

4. In caso di recidiva i trasgressori saranno puniti con la sanzione raddoppiata rispetto a quanto previsto per la violazione stessa.

Art. 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.